ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO NEL GENNAIO 1968

Art. 13-sexies

Al quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa ammissibile di lire 12 milioni mediante mutui a all'1,50 per cento ammortizzabili in 25 anni da concedersi dagli istituti di credito fondiario. La differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sara' corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati, in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale". Le agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, fanno carico sullo stanziamento di cui al precedente articolo 5 e si applicano anche in favore dei proprietari che singolarmente provvedono al ripristino del proprio fabbricato. Il quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' soppresso. (2)

Versione in vigore dal 12 novembre 1974, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 1968
Estremi	Decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 14 ottobre 1974, n.504 (con l'art. 10, comma 2) ha disposto che "Il limite di spesa ammissibile indicato nell'articolo 13-sexies del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, e' elevato a lire 14 milioni".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-della/art-13-sexies/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it